

# TI\_GERICHTE 35.2023.55 vom 15. September 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-09-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2023.55](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2023.55)

FR: TI\_GERICHTE 35.2023.55 du 15 septembre 2023

IT: TI\_GERICHTE 35.2023.55 del 15 settembre 2023

## Regeste

Dichiarazione della prima ora. No infortunio. No lesione parificata. Decisione confermata

## Erwägungen

### E. 21

novembre 2023, evidenziando quanto segue: “ Fratture sono state escluse dalle radiografie. Non sono state eseguite altre indagini. Nessuna lesione corporale documentata ” (doc. 19). In data 2 marzo 2023 il dr. med. \_\_\_\_\_, specialista FMH in ortopedia e traumatologia, ha attestato quanto segue: " (...) Si relaziona la seguente dichiarazione sull'infortunio del paziente in oggetto che ha riportato una distorsione al ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale come di seguito evidenziato. In data 23.11.2022 in regime di Pronto soccorso il paziente mi riferisce che in data 21.11.2022, due giorni prima, nel passeggiare con il cane, in un cambio di direzione avvertiva un crack internamente ed anteriormente al ginocchio destro. Lamenta gonalgia nel camminare e nello squatting. Non accusa dolore nella flessione-estensione nel ciclismo. Migliora con ketoprofene per os. Ciclista amatoriale. Lavora come insegnante. Pregressa lesione LCA e LCM e menischi gin sinistro, controlaterale, a seguito di un unico infortunio nel '97, con buon recupero. Da allora pratica ciclismo. Ciò si può evincere anche dagli esami obiettivi effettuati nei seguenti giorni a distanza di circa un mese dal trauma e/o dalla prima valutazione clinica. 23.11.2022 EO gin destro: asciutto, fresco, valgo stress pos per dolore, rasping test neg, no segni di meniscopatia mediale, articularità conservata. 06.12.2022 EO gin destro: asciutto, fresco, valgo stress pos per dolore, rasping test neg, no segni di meniscopatia mediale, articularità conservata. Si richiede pertanto, per quanto sopra addotto, il riconoscimento LAINF del caso in discussione, essendoci stato un meccanismo traumatico nel breve spazio e tempo, e non in un tempo prolungato e senza noxa ab esterno traumatica prolungata nel tempo, a tal punto da dare come esito ad un interessamento solo del legamento collaterale mediale ." (doc. 25; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice) Nuovamente interpellato dall'amministrazione, il dr. med. \_\_\_\_\_, con apprezzamento del 28 marzo 2023, ha attestato quanto segue: " (...) Nessun nuovo elemento per quanto riguarda gli aspetti medici. Si conferma l'assenza di lesioni corporali che figurino sulla lista delle diagnosi dell'art. 6.2 della LAINF. Il Dr.med. \_\_\_\_\_ nel suo rapporto del 02.03.2023 chiede che l'evento in oggetto venga riconosciuto come infortunio. Trattandosi di un aspetto di pertinenza amministrativa, non entro nel merito e confermo la mia presa di posizione del 31.01.2023. (...)” (doc. 26) Attentamente vagliata la documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, la radiografia del ginocchio destro del 23 novembre 2022 di cui al doc. 17: “ Nessun versamento articolare significativo, Profili articolari regolari. Nessuna frattura. Non distacchi di frammenti ”) il TCA non vede alcun valido motivo per scostarsi dalla valutazione espressa dal dr. med. \_\_\_\_\_, che vanta un'ampia esperienza nella

medicina infortunistica e assicurativa. Del resto, dalla documentazione medica agli atti (in particolare, dall'anzidetta relazione medica del 2 marzo 2023 del dr. med. \_\_\_\_\_) non emergono elementi atti a generare dei dubbi, nemmeno lievi (su questo aspetto, si veda la DTF 135 V 465), a proposito della correttezza del parere del medico fiduciario interpellato dall'amministrazione. Stante tutto quanto precede, questa Corte ritiene dimostrato, perlomeno con il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che RI 1 non ha presentato una delle lesioni corporali enumerate esaustivamente all'art. 6 cpv. 2 LAINF. Infine, trattandosi dell'argomentazione ricorsuale secondo cui l'insorgente "avrebbe anche voluto sottoporsi a una visita del medico fiduciario ." (cfr. doc. I, pag. 2), giova qui ricordare che la giurisprudenza federale non esige che la persona assicurata venga visitata personalmente affinché si possa ammettere il valore probatorio di un documento medico, purché l'incarto su cui si fonda tale documento contenga sufficienti apprezzamenti medici elaborati in base a un esame concreto (cfr. STF 8C\_469/2020 del 26 maggio 2021 consid. 3.2 e i riferimenti ivi menzionati). Di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici (" Aktegutachten ") è difatti possibile se il medico SMR (e, quindi, anche il medico fiduciario) dispone di sufficienti elementi risultanti da altri accertamenti personali (cfr., tra le tante, STCA 35.2018.113 del 5 marzo 2019, consid. 2.9; STCA 35.2022.12 del 16 agosto 2022, consid. 2.9 e STCA 35.2022.70 del 24 aprile 2023, consid. 2.7 e rinvii giurisprudenziali ivi citati). Ciò è il caso nella presente fattispecie in cui il consulente della CO 1 ha espresso la sua valutazione, in base alla radiografia del ginocchio destro del 23 novembre 2022 come pure ai vari referti elaborati da medici specialisti in ortopedia, che lo hanno anche visitato personalmente a partire dalla presa a carico in Pronto Soccorso il 23 novembre 2022. La censura ricorsuale volta a contestare questo aspetto devo, pertanto, essere respinte. In simili circostanze, l'evento non può dunque essere posto a carico dalla CO 1 nemmeno a titolo di lesione parificata ai sensi dell'art. 6 cpv. 2 LAINF. 2.11. Da ultimo, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione già sufficientemente chiarita. La documentazione agli atti è difatti completa tanto da non necessitare di ulteriori complementi (cfr. STF 9C\_394/2016 del 21 novembre 2016 consid. 6.2; STCA 36.2017.31 dell'8 giugno 2017 consid. 2.12 in fine; 35.2017.62 del 2 ottobre 2010 consid. 2.10; 32.2018.123 del 6 giugno 2019 consid. 2.8). In questo contesto, va ricordato che quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove ( valutazione anticipata delle prove ; cfr. Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, pag. 47 n. 63, Gygi, *Bundesverwaltungsrechtspflege*, 2° ed., pag. 274, si veda pure STF 9C\_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C\_231/2012 del 24 agosto 2012). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 2.12. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione impugnata mediante la quale l'assicuratore resistente ha rifiutato l'assunzione dell'evento del 21 novembre 2022, confermata. 2.13. L'art. 61 lett. a LPGGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGGA. L'art.

61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso concreto, trattandosi di prestazioni LAINF, in relazione alle quali il legislatore non ha previsto di prelevare le spese, non si riscuotono spese giudiziarie. Sul tema cfr. anche STF 9C\_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C\_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C\_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. ARES BERNASCONI, *Actualités du TF*, 8C\_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in *SZS/RSAS* 2/2022 pag. 107).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.